

Prima di esaminare le sentenze della S.C. che hanno per oggetto la violazione dell'art. 255, d.leg. 152/06, ricordo quelle che hanno preso posizione sulla responsabilità del curatore per l'abbandono dei rifiuti:

Cass. 12 giugno 2008, Naso, Riv. giur. ambiente, 2009, 177, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell'art. 256, 2° comma, d.leg. 3 aprile 2006 n. 152, ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare (in motivazione la corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice).

Cass. 18 giugno 2009, Improta, Foro it., 2010, II, 80, il liquidatore di una società non risponde del reato d'abbandono di rifiuti commesso dal precedente titolare dell'impresa.

Per Cass. 16 giugno 2016, n. 40318, Strazzer, Ced Cass. pen., rv. 267756 e *Foro it.*, 2017, II, 45, il curatore fallimentare che non sia autorizzato, dal giudice delegato, all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa e quindi sia privo di poteri gestori eccedenti la liquidazione della società ed il soddisfacimento della massa dei creditori non è imputabile dell'inosservanza di regole contenute nell'autorizzazione per l'esercizio di una discarica.

Per Cass. 4 giugno 2019, Castaldi, *Foro it.*, 2019, II, 545, in presenza di una causa di scioglimento della società, il liquidatore è il soggetto cui spetta l'amministrazione sociale e la gestione dell'impresa in vista della procedura di liquidazione dell'attivo e perciò, in tale ambito, è equiparato a tutti gli effetti all'amministratore di diritto che gestisce l'impresa, sicché risponde del reato di deposito incontrollato per non aver provveduto, entro i termini di legge, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo.

Vediamo ora le pronunce - ordinate in senso cronologico - che riguardano le questioni suscitate dall'art. 255, osservando comunque che esse (finora) non hanno mai avuto al centro la figura del curatore fallimentare:

Cass. 11 marzo 2008, Rapuano, Foro it., 2009, II, 362: il reato di cui all'art. 50, 2° comma, d.leg. 22/97 è imputabile al destinatario formale dell'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti emessa ex art. 14, 3° comma, a prescindere dalla qualifica rivestita; per essere assolto dall'addebito, ritenendo il provvedimento illegittimo per il difetto delle condizioni soggettive per poter adempiere al precetto, il destinatario dell'ordinanza ha l'onere di impugnare in sede amministrativa il provvedimento.

Cass. 19 dicembre 2011, n. 5876, Improta, Ambiente e sviluppo, 2012, 875: Premesso che il giudice penale ha l'obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'obbligo del privato di provvedere alla rimozione a proprie spese dei rifiuti abbandonati su terreno di sua proprietà o nella sua disponibilità giuridica, non è sufficiente, per concludere in favore dell'esistenza del reato, il fatto che non sia stata chiesta la revoca dell'ordinanza, asseritamente illegittima perché imponeva al titolare del fondo di liberare il proprio terreno dai rifiuti abbandonati da terzi, senza che risultasse l'esistenza di una sua corresponsabilità dolosa o colposa nell'abbandono stesso.

Cass. 14-04-2014, n. 37254, Masci, Ced Cass. pen., rv. 260778: In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 14 d.leg. n. 22 del 1997, va applicata a chiunque non ottemperi a tale provvedimento, con la conseguenza che compete al proprietario del terreno, al fine di evitare di rendersi responsabile dell'inottemperanza in questione, l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità nell'abbandono dei rifiuti, onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice penale.

Cass. 17-02-2016, n. 12462, Elefante, Ced Cass. pen., rv. 266436: Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti è imputabile al proprietario (o possessore) dell'immobile ove risultano giacenti rifiuti, senza che rilevi il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso.

Cass. 11 gennaio 2018, n. 7289, Amitrano, Ambiente e sviluppo, 2018, 264: Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti è imputabile (anche) al proprietario (o possessore) dell'immobile ove risultano giacenti i rifiuti, senza che rilevi il fatto che l'accumulo dei medesimi non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso.

Cass. 12-06-2018, n. 39430, Pavan, Foro it., 2018, II, 707: L'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta, mentre i soggetti destinatari dell'ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali: pertanto, in caso di inosservanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno impugnato l'ordinanza sindacale per ottenerne l'annullamento o se non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo. Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione, che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.

Cass. 07-05-2019, n. 31291, Ricigliano, Ced Cass. pen., rv. 276301: La sanzione penale di cui all'art. 255, 3° comma, d.leg. n. 152 del 2006 è «rivolta propriamente [...] ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale»; inoltre, «spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi)»; gli elementi essenziali della fattispecie di cui all'art. 255, 3° comma, d.leg. n. 152 del 2006 sono «l'esistenza dell'ordinanza sindacale [...] assistita da presunzione di legittimità e, [...], l'inottemperanza da parte dei suoi destinatari».

Cass. 04-06-2019, n. 31310, Gerli, Ced Cass. pen., rv. 276302, La sanzione penale di cui all'art. 255, 3° comma, d.leg. n. 152 del 2006 è «rivolta propriamente [...] ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale»; inoltre, «spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi)»; gli elementi essenziali della fattispecie di cui all'art. 255, 3° comma, d.leg. n. 152 del 2006 sono «l'esistenza dell'ordinanza sindacale [...] assistita da presunzione di legittimità e, [...], l'inottemperanza da parte dei suoi destinatari».

Cass. 19-11-2019, n. 2199, Trionfanti, Ced Cass. pen., rv. 277646: Il reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, previsto dall'art. 255, 3° comma, d.leg. 3 aprile 2006 n. 152, è configurabile anche nel caso in cui la condotta di abbandono, presupposto del provvedimento violato, abbia natura di illecito amministrativo, ben potendo identificarsi il responsabile in un privato cittadino che abbia abbandonato o depositato rifiuti.

Cass. 11 febbraio 2021, n. 16350, Cattelan (in corso di pubblicazione sul Foro it.). In caso di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati, il contravventore

non può invocare un vizio "procedimentale", come la mancata comunicazione di avvio del procedimento, perché, solo laddove la violazione di legge sia tale da incidere direttamente sui diritti soggettivi, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo la cui violazione è alla base della responsabilità penale.